



CITTÀ DI TREIA

Provincia di Macerata

REGOLAMENTO CONTENENTE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SAFETY E SECURITY IN OCCASIONE DI MANIFESTAZIONI/EVENTI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Art. 1. OGGETTO E FINALITÀ

Il presente regolamento intende fornire agli organizzatori degli eventi le principali indicazioni da seguire per la programmazione e la gestione degli eventi di pubblico spettacolo che si svolgono in luogo pubblico, aperto al pubblico o esposto al pubblico, indicando inoltre le tempistiche minime necessarie per la presentazione della documentazione utile a garantire lo svolgimento in sicurezza per gli operatori e per i partecipanti.

Rientrano nell'ambito di applicazione del presente regolamento anche gli eventi temporanei organizzati in spazi privati, all'aperto, occasionalmente utilizzati per manifestazioni aventi una valenza pubblica.

Il presente regolamento è redatto in conformità alla normativa di settore in materia di safety e security ed alle indicazioni disposte dal Ministero dell'interno per la disciplina delle modalità dello svolgimento in sicurezza degli eventi di pubblico spettacolo.

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge vigenti in materia di manifestazioni pubbliche/pubblci spettacoli oltre a tutte le successive circolari ministeriali, modificazioni ed integrazioni della normativa, regolanti la specifica materia, da intendersi recepite ed integralmente acquisite.

Art. 2. CAMPO DI APPLICAZIONE

Rientrano nell'applicazione del presente regolamento i pubblici spettacoli a carattere temporaneo, organizzati da enti pubblici e/o da soggetti privati nell'ambito o al di fuori dell'esercizio di impresa (con o senza scopo di lucro) nel territorio comunale, che vengono distinti, ai fini delle presenti linee guida, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, a seconda del loro indirizzo in:

a) culturali: quando riguardano concerti o saggi musicali, conferenze, spettacoli teatrali, saggi/spettacoli di danza classica, moderna, folkloristica, mostre fotografiche, di pittura, di oggetti artistici, artigianato locale, proiezioni cinematografiche ed altri affini, sfilate di moda;

b) sportive: competizioni/iniziative/esibizioni/saggi sportivi relativi alle varie discipline sportive che si svolgono al di fuori degli impianti sportivi autorizzati;

c) trattenimento e svago: sono le iniziative ricreative, sociali, folkloristiche, politiche organizzate per promuovere progetti di solidarietà sociale, svolte anche con la collaborazione di volontari, non rientranti nelle altre categorie come:

- concerti e serate danzanti;

- attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, associate ad altre iniziative complementari di trattenimento, come diffusione di musica accompagnata da danze, giochi vari, pesche di beneficenza, tombole, mostre e similari;
- installazioni di attrazioni dello spettacolo viaggiante;
- sfilate di maschere e carri allegorici;

d) **promozionali/fieristiche**: comprendono quelle iniziative promosse da associazioni di categoria e/o soggetti privati nell'ambito dell'imprenditoria locale, allo scopo di valorizzare la professionalità, la qualità dei servizi offerti e gli altri aspetti che qualificano le varie attività nelle quali, attraverso l'organizzazione di mostre campionarie, esibizione di prodotti artigianali ed altre simili manifestazioni, anche allietate con spettacoli vari di trattenimento, si intende richiamare l'interesse di pubblico, non solo locale, dando risalto alla vocazione turistica del territorio.

Art. 3. DURATA DELLE MANIFESTAZIONI

La durata del pubblico spettacolo di cui all'articolo 2 non è predeterminata ma viene valutata ogni volta dall'Amministrazione comunale, anche in considerazione del rilievo non concorrenziale sulle attività economiche locali, sulla base del relativo programma e sulla disponibilità dei locali o dei luoghi e previa valutazione dell'impatto socio-ambientale dell'evento.

Art. 4. ORARIO DELLE MANIFESTAZIONI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Gli eventi di pubblico spettacolo che si svolgono all'aperto, nell'ambito del centro urbano o in aree esterne alla perimetrazione urbana, non potranno protrarsi oltre le ore 01:00 del giorno successivo, fatte salve specifiche e motivate autorizzazioni derogatorie o limitazioni in considerazione della presenza di luoghi sensibili nelle immediate adiacenze del luogo di svolgimento dell'evento (strutture sanitarie, cimitero, strutture ricettive per anziani...). La durata temporale della manifestazione non deve essere tale da indurre disturbo alla quiete pubblica.

Art. 5. INQUINAMENTO ACUSTICO

Le manifestazioni di pubblico spettacolo devono svolgersi in osservanza della legge 26 ottobre 1995, n. 447, L.R. Marche n. 28/01 e D.G.R. n. 896/2003 e D.C.C. n. 13 del 02/04/2007.

Art. 6. TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE

Ad eccezione delle manifestazioni di pubblico spettacolo organizzate dall'Amministrazione comunale o da altre Pubbliche amministrazioni e, fatte salve le esenzioni previste dal vigente Regolamento comunale per l'applicazione della TOSAP, tutte le occupazioni di suolo pubblico, effettuate per lo svolgimento di altre manifestazioni, sulle strade, nelle piazze e, comunque, sui beni appartenenti al patrimonio comunale, nonché quelle realizzate su aree private asservite ad uso pubblico, sono soggette alla tassazione a norma di legge.

Art. 7. MISURE DI SICUREZZA - NORMATIVA

Ogni manifestazione come sopra individuata deve svolgersi nel rispetto delle disposizioni definite dal Ministero dell'interno e dagli altri enti/organismi preposti alla tutela della sicurezza pubblica e successivi aggiornamenti e/od integrazioni.

Si elenca la normativa di settore prodromica alla emanazione del presente regolamento:

- l'articolo 68 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii. *“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”*, che dispone *“senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste da ballo, corse di cavalli, ne altri simili spettacoli o trattenimenti, e non si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione”*;
- l'articolo 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii. *“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”*, che dispone *“senza licenza dell'autorità locale di pubblica sicurezza è vietato dare, anche temporaneamente, per mestiere, pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarità, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosità, ovvero dare audizioni all'aperto”*;
- l'articolo 80 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii. *“Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza”*, che recita *“L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo, prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgomberarlo prontamente nel caso di incendio”*;
- gli articoli 116, 141/bis, 142 del R.D. 6 maggio 1940, n. 635 e ss.mm.ii. *“Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773, delle leggi di pubblica sicurezza”*, che disciplinano la composizione della Commissione comunale di vigilanza locali di pubblico spettacolo nonché i casi in cui ne è richiesta la convocazione e l'articolo 19, comma 1, del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, con il quale sono state trasferite ai comuni le funzioni di cui all'articolo 68 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza;
- il D.M. 19 agosto 1996. *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”* e ss.mm.ii.;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* e ss.mm.ii. ”;
- il D.M. del 18 marzo 1996 *“Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”* e ss.mm.ii.;
- il D.M. del 10 marzo 1998 *“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”* e ss.mm.ii.;
- il D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 *“Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11 – quaterdecies, comma 13, lettera a) della L. n. 248 del 2.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”* e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 *“Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge n. 112 del 25/06/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 06/08/2008”* e ss.mm.ii. ”;
- il decreto-legge 8 agosto 2013 *“Disposizioni urgenti per la tutela e la valorizzazione ed il rilascio dei beni e delle attività culturali del turismo”* e la legge n. 112 del 7 ottobre 2013 il cui articolo 7 reca una disposizione che aggiunge un nuovo comma, di analogo contenuto, all'articolo 68 e all'articolo 69 TULPS, in materia di spettacoli dal vivo di portata minore, poiché destinata a concludersi entro le 24 ore del giorno di inizio e con pubblico fino ad un massimo di 200 unità. In particolare, in relazione ad eventi di qualsiasi tipo, viene introdotta una segnalazione certificata di inizio attività da presentarsi allo Sportello Unico per le Attività Produttive o ufficio analogo del comune nel quale lo spettacolo o l'intrattenimento sono previsti, in sostituzione della licenza di polizia finora prescritta;

- il D.Lgs 25 novembre 2016, n.222 *“Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”* e ss.mm.ii.;
- la risoluzione n. 133759 del 6 aprile 2017 del Ministero dello sviluppo economico che, intervenendo con interpretazione correttiva, ha chiarito che, nel caso di iniziative di pubblico spettacolo di portata modesta, in luoghi od impianti di capienza massima di 200 persone e destinate a concludersi nel giro di poche ore dal loro inizio, ristabilisce per esse il regime legittimante della Segnalazione Certificata di Inizio Attività, ritenendosi l’eshaustività della relazione tecnica asseverata a firma di un professionista abilitato in sostituzione del parere della Commissione di vigilanza;
- la nota della Prefettura di Macerata – Ufficio Territoriale del Governo dell’8 giugno 2017 – Area 1 – Ordine Pubblico – prot. n. 26210 del 09/06/2017, avente ad oggetto *“Pubbliche manifestazioni. Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità pubblica”*; nella nota di cui sopra, il Prefetto richiama la circolare del 7 giugno 2017 emanata dal Ministero dell’interno - Dipartimento della Pubblica sicurezza in seguito ai fatti di Torino avvenuti in piazza San Carlo;
- la Circolare n. 11464 del 19 giugno 2017 del Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa civile *“Manifestazioni pubbliche. Indicazioni di carattere tecnico in merito a misure di safety”* a completamento della precedente circolare del 7 giugno 2017 e che prevede che ogni singola manifestazione sia preceduta da una accorta valutazione *ad hoc* del quadro complessivo dei rischi senza limitarsi al solo numero delle persone presenti ma concentrandosi altresì su un insieme di valori effettivi di contesto parametrando i dispositivi alla specifica natura del singolo evento e delle connesse modalità di svolgimento;
- la Circolare del Dipartimento dei VV.F., del Soccorso Pubblico e della Difesa civile – Direzione centrale per la sicurezza tecnica n. 0009925 del 20/07/2017 *“Manifestazioni organizzate in aree di libero accesso pubblico. Indicazioni operative”*, con la quale il capo del corpo nazionale dei VV.F. richiama il ruolo fondamentale del comitato provinciale dell’ordine e la sicurezza pubblica sottolineando la necessità di implementare le misure di prevenzione e protezione già in vigore per eventi occasionali all’aperto o anche all’interno di impianti sportivi con altre, addizionali in relazione alle vulnerabilità quali: presenza di eventuali ostacoli, andamento plano-altimetrico dell’area, stato della pavimentazione e quant’altro emerga durante le singole occasioni. Viene sottolineata la necessità di uniformizzazione nell’applicazione delle misure con contestuale valutazione *ad hoc* del quadro complessivo dei rischi;
- la Direttiva del Ministero dell’interno - Gabinetto del Ministro n. 11001/110 (10) - Uff. II - Ord.Sic.Pub. del 28 luglio 2017, avente per oggetto *“Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche”* in cui vengono date disposizioni per quanto riguarda le misure di sicurezza calcolate in base a parametri quali: il numero di persone atteso per l’evento, il livello di rischio dell’evento calcolato con un punteggio ottenuto attraverso la somma di alcuni indici prestabiliti (frequenza dell’evento, età dei partecipanti, tipologia di evento e le caratteristiche del luogo di svolgimento della manifestazione, la durata dell’evento espressa come tempo di permanenza del pubblico, la densità attesa del pubblico);
- la nota della Prefettura di Macerata - Ufficio Territoriale del Governo/Ufficio di Gabinetto del 19 agosto 2017, avente ad oggetto *“Pubbliche Manifestazioni. Dispositivi e misure strutturali a salvaguardia dell’incolumità pubblica”* nella quale, in riferimento *“alla nota del Ministero dell’interno del 18 agosto 2017”* segnala che *“particolare attenzione dovrà essere posta in tutti i luoghi ove sia previsto un elevato afflusso di persone, quali quelli in cui si tengano cerimonie, eventi di carattere religioso, sportivo, musicale, d’intrattenimento e turistici, assicurando, per gli stessi, l’individuazione di idonee aree di rispetto o*

prefiltraggio, anche al fine di consentire alle Forze dell'Ordine di realizzare mirati controlli sulle persone. Inoltre, per tutte le zone riservate al traffico pedonale devono essere assicurate adeguate aree di rispetto tutelate da impedimenti anche fisici all'accesso di veicoli, misure che dovranno essere predisposte anche in occasione di fiere e mercati, evitando la commistione con il traffico veicolare”;

- la circolare del Ministero dell'interno n. 11001/1/110(10) del 18 luglio 2018 “*Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche – Direttiva*”;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “*Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro*” e ss.mm.ii.;
- la Circolare del Capo della Polizia n. 555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;
- il decreto del Sindaco n. 6 del 28/06/2017 di nomina della Commissione comunale di vigilanza locale di pubblico spettacolo;
- la deliberazione di G.C. n. 20 del 03/02/2016 attraverso la quale sono state istituite le tariffe relative al pagamento dei diritti di segreteria per le pratiche del SUAP;
- la deliberazione di Giunta comunale n. 16 del 04/02/2015, con cui si formulava l'atto di indirizzo per la costituzione di un'organizzazione locale volontaria di protezione civile;
- la deliberazione consiliare n. 12 del 27/04/2015, con la quale si approva il Regolamento per la costituzione e la disciplina del Gruppo comunale di protezione civile;
- la deliberazione di G.C. n. 206 del 29/11/2017 “*Rivisitazione organizzativa del Suap: obbligatorietà ed esclusività di trasmissione tramite utilizzo del gestionale dedicato. Decorrenza 11 dicembre 2017.*”;
- la circolare della P.D.C.M. – Dipartimento della Protezione Civile – Ufficio I – Volontariato e Risorse del Servizio Nazionale - Servizio Volontariato, DPC/VSN/45427 del 06/08/2018 contenente “*Disposizioni in materia di manifestazioni pubbliche: precisazioni sulla attivazione e l'impiego del volontariato di protezione civile*”;
- la deliberazione di Giunta regionale n. 966 del 09/11/2015 concernente “*Recepimento accordo, ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera C del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, proposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate*”;
- la Circolare del Capo Dipartimento dei VV.F. n. 11464 del 19/06/2017.

Il modello organizzativo che sarà predisposto per l'evento presuppone lo scrupoloso riscontro delle garanzie di SAFETY e SECURITY necessariamente integrate.

Art. 7.1. SAFETY

Le misure di safety ricomprendono i dispositivi e le misure strutturali a tutela della pubblica incolumità e dovranno essere definite dal soggetto organizzatore nella relazione tecnico - descrittiva comprensiva di planimetria e del piano di evacuazione/emergenza dell'evento, redatto sulla base di una valutazione analitica del rischio connesso, seguendo le indicazioni della normativa di settore e delle circolari ministeriali di cui all'articolo 7. Per le zone riservate al traffico pedonale devono essere assicurate aree di rispetto tutelate da impedimenti, anche fisici, all'accesso di veicoli evitando la commistione con il traffico veicolare; gli operatori impiegati nei servizi di ordine e sicurezza pubblica dovranno mantenere un elevato e costante livello di attenzione e professionalità, con appropriate ed adeguate misure di autotutela a salvaguardia della propria e della altrui incolumità.

Art. 7.2. SECURITY

Le misure di security sono attuate dai servizi di ordine e sicurezza pubblica in stretta collaborazione con il soggetto organizzatore dell'evento e con il coordinamento del funzionario responsabile del V Settore “Polizia Locale ed Amministrativa – Commercio – Suap”.

Art. 7.3. ANTINCENDIO

Le misure antincendio dovranno essere definite secondo le indicazioni di cui alla Direttiva del Ministero dell'interno - Gabinetto del Ministro n. 11001/1/110 (10) del 18 luglio 1988, avente per oggetto *“Modelli organizzativi per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche. Direttiva”* e del D.M. 19 agosto 1996 e ss.mm.ii. *“Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio di locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”*, D.M. del 18 marzo 1996 e ss.mm.ii. *“Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi”* e D.M. del 10 marzo 1998 e ss.mm.ii. *“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro”*.

Art. 7.4. DISPOSIZIONI LIMITATIVE IN MATERIA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Con ordinanza del Sindaco può essere disposto, ai sensi dell'articolo 54, comma 4 e comma 4-bis, del D.Lgs. 24 agosto 2000, n. 267 e ss.mm.ii., il divieto di somministrazione e di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e/o in lattine, nell'area di svolgimento dell'evento e nello spazio adiacente per un raggio di 200 metri, da parte degli esercenti dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, degli esercizi commerciali di vendita al dettaglio di bevande ed, inoltre, degli esercizi artigianali di preparazione di alimenti e bevande con consumo immediato dei loro prodotti, comunque esercitate.

Può, altresì, essere disposto il divieto per chiunque di introdurre nei luoghi della manifestazione bevande in contenitori di vetro e/o lattine.

Art. 8. ISTANZA DI SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI TEMPORANEE DI PUBBLICO SPETTACOLO PER LA GESTIONE DEL PROCEDIMENTO

I soggetti organizzatori, che intendono organizzare le manifestazioni di cui al punto 2, devono presentare, almeno 45 giorni prima dell'evento pubblico, all'Amministrazione comunale, una relazione tecnico – descrittiva contenente le principali indicazioni della manifestazione, le modalità ed il periodo di svolgimento.

L'Amministrazione comunale delibera la concessione dello spazio pubblico o ad uso pubblico, con eventuale patrocinio, previa valutazione in sede di conferenza di servizi intersettoriale del rispetto della programmazione comunale e della normativa vigente.

Sarà cura dell'organizzatore comunicare, almeno 45 giorni prima, lo svolgimento di manifestazioni pubbliche a carattere temporaneo su aree private ai fini di un'organica e coerente programmazione degli eventi che si svolgono sul territorio del Comune di Treia.

L'organizzatore, acquisito l'assenso dell'Amministrazione comunale, dovrà procedere agli adempimenti amministrativi successivi necessari e legittimanti lo svolgimento dell'evento.

8.1. PROCEDURA SEMPLIFICATA ED ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE

8.2. Procedura semplificata – Segnalazione Certificata di Inizio Attività per pubblico spettacolo temporaneo (artt. 68 – 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 116 R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed art. 5 D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160).

L'organizzazione, dopo gli adempimenti di cui al punto 8, dovrà presentare, con le modalità telematiche della deliberazione Giunta comunale n. 206 del 29/11/2017, prima dell'inizio della manifestazione/evento di pubblico spettacolo, Segnalazione Certificata di Inizio Attività per pubblico spettacolo temporaneo (artt. 68 – 69 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773, art. 116 R.D. 6 maggio 1940, n. 635, art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 ed art. 5 D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160) per le tipologie dettagliate a seguire:

- A. *area/locale soggetto alla verifica dei requisiti di agibilità di cui all'articolo 80 del TULPS dichiarando che per l'area/locale interessata dallo svolgimento dell'evento temporaneo è stata verificata l'agibilità di pubblico spettacolo, ai sensi dell'articolo 80 del TULPS, da parte della Commissione Tecnica di Vigilanza e non è stata modificata la natura dei luoghi in cui sono installati gli allestimenti temporanei e non sono decorsi più di due anni dalla verifica di cui sopra;*
- B. *l'area/locale ha capienza complessiva pari od inferiore a 200 persone e, pertanto, in sostituzione delle verifiche ed accertamento della Commissione Tecnica di Vigilanza, è stata redatta apposita relazione tecnica attestante la rispondenza alle regole tecniche stabilite dal D.M. 19 agosto 1996 e ss.mm.ii., ai sensi dell'articolo 141, commi 2 e 3, del R.D. 6 maggio 1940, n. 635;*
- C. *l'area/locale interessata dallo svolgimento dell'evento temporaneo non necessita dei requisiti di agibilità di cui all'articolo 80 del TULPS in quanto i luoghi e gli impianti utilizzati rientrano nella disciplina prevista dall'articolo 1, comma 2, lettera a) e TITOLO IX del D.M. 19 agosto 1996, poiché l'attività verrà esercitata in luoghi all'aperto e per tutta la durata della manifestazione la/il stessa/o sarà priva/o di recinzioni o altre strutture di contenimento del pubblico che possano ostacolare, anche parzialmente, eventualità di fuga dal luogo stesso e lo spazio sia privo di strutture specificatamente destinate allo stationamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, con concentrazione complessiva pari od inferiori alle 200 persone.*

L'organizzazione dovrà allegare alla Segnalazione Certificata di Inizio Attività la documentazione di seguito specificata:

1. programma della manifestazione;
2. planimetria della zona interessata con evidenziate tutte le strutture installate, le vie di esodo, l'indicazione degli estintori ed il loro posizionamento;
3. relazione tecnico - descrittiva attestante la rispondenza alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell'interno ed alle disposizioni tecniche antincendio, corredata della planimetria dei locali/aree in scala 1:100 di cui sopra;
4. piano di emergenza/evacuazione;
5. piano di sicurezza e di coordinamento (art.100 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) ove richiesto, nella fase di allestimento;
6. certificazione di collaudo in opera relativo a tutte le strutture installate e dichiarazione di corretto montaggio delle stesse;
7. assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
8. Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
9. Notifica sanitaria ai sensi dell'articolo 6 REG. CE n. 852/2004;
10. documentazione di impatto acustico, se non vengono rispettati i limiti di cui al "Regolamento comunale di disciplina delle attività rumorose";
11. certificazione di conformità degli impianti elettrici ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37;
12. copia della comunicazione inviata al servizio 118 territorialmente competente;
13. attestazione di pagamento dei diritti d'istruttoria.

(inoltre pratica/modello raggiungibile dal portale Suap del Comune di Treia, oppure tramite il collegamento ipertestuale di cui sotto) http://suap.provincia.mc.it/treia/?page_id=31&procedi=000589&subproc=000006&subprocid=3993&rnd=1671689790

8.3. ISTANZA DI AUTORIZZAZIONE ARTT. 68-69 DEL TESTO UNICO LEGGI PUBBLICA SICUREZZA APPROVATO CON R.D. 18 GIUGNO 1931, N. 773

A) manifestazioni con numero di persone SUPERIORE a 200

L'organizzatore, dopo gli adempimenti di cui al punto 8, dovrà presentare almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'evento, con le modalità telematiche di cui alla deliberazione Giunta comunale n. 206 del 29/11/2017 "Rivisitazione organizzativa del Suap: obbligatorietà ed esclusività di trasmissione

tramite utilizzo del gestionale dedicato. Decorrenza 11 dicembre 2017”, domanda di autorizzazione per l’attività di pubblico spettacolo temporaneo, di cui agli articoli 68 e 69 del TULPS approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii., formulata ai sensi dell’articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e corredata dalla richiesta di verifica delle condizioni di agibilità di pubblico spettacolo da parte della Commissione tecnica di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

La Commissione tecnica di vigilanza di cui all’articolo 80 viene istituita ai sensi degli articoli 141, 141-bis e 142 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773 e ss.mm.ii., a livello comunale nel caso di manifestazioni di pubblico spettacolo con capienza superiore a 200 persone fino ad un massimo di 4.999 persone ed a livello provinciale per eventi pubblici con concentrazione di pubblico pari o superiore a 5.000.

La Commissione:

- esprime il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti;
- verifica le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indica le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell’interesse dell’igiene che della prevenzione degli infortuni;
- accerta la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l’incolumità pubblica;
- accerta, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, anche avvalendosi di personale tecnico di altre amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell’elenco di cui all’articolo 4 della legge 18 marzo 1968, n. 337;
- controlla con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all’Autorità competente gli eventuali provvedimenti.

Per le verifiche dei requisiti di sicurezza da parte della Commissione comunale di vigilanza l’organizzazione dovrà produrre, almeno 30 giorni prima della manifestazione, unitamente alla domanda di autorizzazione ai sensi dell’articolo 68 del T.U.L.P.S., una documentazione tecnico - illustrativa sulla corretta disposizione e realizzazione delle opere e degli impianti e dei loro requisiti di sicurezza, corredandola di tutte le certificazioni relative alle strutture ed ai materiali utilizzati, che risulti descrittiva anche degli aspetti igienico sanitari e delle modalità di gestione della sicurezza, al fine di consentire una verifica tecnica sul rispetto delle condizioni di safety e security imposte dalla normativa di settore.

(inoltre pratica/modello raggiungibile dal portale Suap del Comune di Treia, oppure tramite il collegamento ipertestuale di cui sotto) http://suap.provincia.mc.it/treia/?page_id=31&procedi=000378&subproc=000006&subprocid=3880

L’organizzazione dovrà allegare all’istanza la documentazione di seguito specificata:

1. programma della manifestazione;
2. planimetria della zona interessata con evidenziate tutte le strutture installate, le vie di esodo, percorso dei disabili e dei servizi igienici a disposizione, indicazione degli estintori ed il loro posizionamento;
3. relazione tecnico - descrittiva attestante la rispondenza alle regole tecniche stabilite dal Ministero dell’interno ed alle disposizioni tecniche antincendio, corredata della planimetria dei locali/aree in scala 1:100 di cui sopra;
4. piano di emergenza/evacuazione;
5. piano di sicurezza e di coordinamento (art. 100 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) ove richiesto nella fase di allestimento;
6. certificati di collaudo in opera relativo a tutte le strutture installate e dichiarazione di corretto montaggio delle stesse a firma di tecnico abilitato;
7. progetto relativo ad impianti elettrici a firma di tecnico abilitato;
8. dichiarazione di conformità alla regola dell’arte dell’/degli impianto/i elettrico/i ai sensi del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 (da esibire in fase di sopralluogo);

9. percorsi disabili (anche nel caso di spettacoli all'aperto);
10. dichiarazione di predisposizione di servizi igienici (anche per disabili) ovvero dichiarazione degli esercenti dei pubblici esercizi della zona, dalla quale risulti la disponibilità ad accogliere gli spettatori della manifestazione per l'utilizzo dei servizi stessi. Tale dichiarazione dovrà contenere l'indicazione della sede degli esercizi e la loro denominazione;
11. relazione descrittiva relativa all'impianto audio utilizzato;
12. elenco degli arredi, strutture, ecc., installati, classificabili per la loro classe di reazione al fuoco;
13. assicurazione per la responsabilità civile verso terzi;
14. Segnalazione Certificata di Inizio Attività per la somministrazione temporanea di alimenti e bevande;
15. Notifica sanitaria ai sensi dell'articolo 6 REG. CE n. 852/2004;
16. documentazione di impatto acustico, se non vengono rispettati i limiti di cui al Regolamento comunale di disciplina delle attività rumorose;
17. copia del Piano di Soccorso Sanitario e della comunicazione inviata al servizio 118 territorialmente competente;
18. attestazione di pagamento dei diritti di istruttoria;
19. altro (specificare _____);
20. n. dichiarazioni sostitutive di certificazione (in caso di società/associazioni).

La documentazione tecnico - illustrativa, da allegare all'istanza ed indicata nell'apposita modulistica, dovrà essere completata dal piano di emergenza e piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, per l'individuazione delle fasi critiche relative agli allestimenti temporanei e le misure di compensazione atte a ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori; la Commissione, a completamento dei lavori di allestimento, effettua un sopralluogo tecnico per l'accertamento della corretta e completa attuazione delle condizioni generali di sicurezza e di quanto previsto dalla documentazione di cui sopra.

La Commissione esamina la documentazione prodotta esprimendo un parere in merito; qualora venga espresso un parere negativo, la Commissione di vigilanza potrà essere riconvocata per un ulteriore controllo della documentazione, rivista e modificata secondo le indicazioni della stessa.

Il parere favorevole può anche essere rilasciato con prescrizioni; in tal caso l'organizzatore della manifestazione dovrà ottemperare alle disposizioni imposte dalla Commissione di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Art. 9. OBBLIGHI DEL RESPONSABILE DELLA MANIFESTAZIONE

L'organizzatore è responsabile dell'evento e in tale veste si assume la responsabilità, nel corso dello stesso e per tutta la sua durata, del corretto svolgimento, nel rispetto delle norme di legge e delle prescrizioni impartite dal Comune, dalla Commissione e dagli organi preposti alla sicurezza.

Art. 10. ASSICURAZIONE RESPONSABILITÀ CIVILE

Il soggetto organizzatore della manifestazione deve provvedere a sottoscrivere idonea polizza assicurativa R.C. con i massimali prescritti dalla legge.

La validità di tale polizza deve essere estesa al periodo di permanenza delle strutture destinate alla manifestazione, in luogo pubblico o privato di uso pubblico e deve comprendere anche eventuali infortuni del personale impiegato che collabora allo svolgimento della manifestazione stessa sia nell'allestimento e nello smantellamento degli impianti o strutture sia nell'offerta dei servizi ai partecipanti.

Art. 11. UTILIZZO MATERIALE COMUNALE

La richiesta di materiale di cui l'Ente ha la disponibilità dovrà essere effettuata congiuntamente alla domanda formale dell'organizzazione formulata in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 8 del presente regolamento indirizzandola al Comune di Treia - Ufficio Protocollo anche utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo@pec.comune.treia.mc.it.

Il prelievo e la riconsegna del materiale (entrambe a carico dei richiedenti) dovranno avvenire con tempi e modi concordati con il Settore Lavori Pubblici del Comune di Treia.

Art. 12. SICUREZZA LAVORATORI

Con decreto interministeriale del 22 luglio 2014 (pubblicato l'8 agosto 2014 – G.U. n. 183) sono state fornite specifiche indicazioni per la tutela della salute e della sicurezza degli operatori dello spettacolo e delle manifestazioni fieristiche. Si rimanda a quanto indicato al Capo II del decreto citato per gli adempimenti conseguenti all'applicazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 ss.mm.ii. relativo alle attività inerenti le manifestazioni pubbliche.

L'organizzazione dovrà produrre il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 per l'individuazione delle fasi critiche relative agli allestimenti temporanei e le misure di compensazione atte a ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori.

Art. 13. IMPIANTI GPL

Con circolare prot. n. 0003794 del 12/03/2014 il Ministero dell'interno ha dettato le indicazioni tecniche di prevenzione incendi per l'installazione di impianti GPL non alimentati da rete di distribuzione in occasione di manifestazioni temporanee (Allegato B) prevedendone l'utilizzo solo in eventi che si svolgono all'aperto o in aree coperte ampiamente areate e ventilate, con almeno un lato completamente sprovvisto di parete.

Art. 14. ASSISTENZA SANITARIA

L'organizzazione dovrà seguire le disposizioni contenute nella delibera di Giunta regionale n. 966 del 9 novembre 2015 concernente *“Recepimento accordo, ai sensi dell'art 9, comma 2, lettera C) del D.Lgs. 28 agosto 1997, n. 281, proposto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate”*; l'organizzatore è comunque tenuto, a prescindere dall'obbligatorietà del presidio sanitario nel contesto della manifestazione, a dare comunicazione al Servizio di emergenza territoriale sanitaria 118 dello svolgimento dell'evento.

La Regione Marche, in data 9 novembre 2015, tramite la delibera di Giunta regionale n. 966, ha recepito l'accordo proposto dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, sancito ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera C), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, concernente l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate.

L'ottica che detta Delibera intende perseguire, è quella di fornire indicazioni operative per l'organizzazione ed assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate nel territorio regionale in coerenza con quanto disposto dall'accordo Stato Regione in materia e nel rispetto della normativa vigente in tema di soccorso sanitario ordinario nonché di gestione delle maxi emergenze, disposta dalla Regione Marche.

L'ottimizzazione dell'organizzazione sanitaria degli eventi/manifestazioni programmate è obiettivo fondamentale del citato accordo, il quale riconosce il ruolo fondamentale al Servizio di Emergenza Territoriale 118, sottolineando la necessità che anche in queste circostanze si debba preventivamente pianificare e mettere a disposizione un'organizzazione totalmente sinergica con l'ordinaria organizzazione del Servizio di Emergenza Territoriale 118, al fine di garantire a tutti i soggetti presenti, partecipanti o spettatori, il medesimo livello qualitativo di soccorso sanitario, assicurato nell'ordinata attività quotidiana.

L'organizzazione di eventi e manifestazioni di qualsiasi tipologia e connotazione, soprattutto qualora gli stessi richi amino un rilevante afflusso di persone, deve essere programmata e realizzata con il prioritario obiettivo di garantire il massimo livello di sicurezza possibile per chi partecipa, per chi assiste e per chi è coinvolto a qualsiasi titolo, anche solo perché presente casualmente nell'area interessata.

Il recente accordo Stato-Regioni del 5 agosto 2014, recante: *“l'organizzazione e l'assistenza sanitaria negli eventi e nelle manifestazioni programmate”*, recepito con la delibera di Giunta regionale n. 966/2015, definisce le linee di indirizzo sulla pianificazione dell'organizzazione sanitaria degli eventi/manifestazioni programmate, stabilendo i criteri da seguire per la pianificazioni degli stessi, le responsabilità, le modalità organizzative ed i relativi oneri. Al fine di elaborare il piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione, per cui la corretta elaborazione dei criteri deve tener conto della normativa vigente in materia di soccorso sanitario ordinario e di gestione delle maxi emergenze, l'accordo definisce le modalità di calcolo del livello di rischio a cura dell'organizzatore dell'evento/manifestazione.

La Regione Marche ha adottato una Tabella (fondata sull'Algoritmo di Maurer) per il calcolo del rischio connesso e commisurato a ciascun evento/manifestazione, che l'organizzatore degli stessi eventi/manifestazioni è chiamato a redigere osservando le seguenti procedure:

- ✓ per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio **molto basso o basso**:
 - comunicazione dello svolgimento dell'evento al Direttore della Centrale Operativa 118 del territorio di competenza, almeno 15 giorni prima dell'inizio;
- ✓ per gli eventi/manifestazioni con livello di rischio **moderato o elevato**:
 - comunicazione dello svolgimento dell'evento al Direttore della Centrale Operativa 118 del territorio di competenza e trasmissione allo stesso della Tabella *“Calcolo del livello di rischio”* e del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore (*Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione*), almeno 30 giorni prima dell'inizio;
 - acquisizione della validazione, da rilasciarsi a cura del Direttore della Centrale Operativa 118 del territorio di competenza del *“Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione”*;
 - rispetto delle eventuali prescrizioni fornite dalla Centrale Operativa 118 del territorio di competenza;
- ✓ per gli eventi/manifestazioni con livelli di rischio **molto elevato**:
 - comunicazione dello svolgimento dell'evento al Direttore della Centrale Operativa 118 del territorio di competenza e trasmissione allo stesso della Tabella *“Calcolo del livello di rischio”* e del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità

- di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dall'organizzatore (*Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione*) almeno 45 giorni prima dell'inizio;
- acquisizione della validazione, da rilasciarsi a cura del Direttore della Centrale Operativa del territorio di competenza, del "*Piano di soccorso sanitario relativo all'evento/manifestazione*";
 - rispetto delle eventuali prescrizioni fornite ai Direttori della Centrale Operativa 118 del territorio di competenza.
- ✓ Per tutte le tipologie di evento con qualsiasi livello di rischio: presentazione, anche alle competenti Commissioni di vigilanza, se di competenza, della documentazione comprovante il rispetto delle sopra riportate indicazioni.
 - ✓ Per tutte le tipologie di evento, con qualsiasi livello di rischio, in cui l'organizzatore è un'Amministrazione comunale, fermo restando i criteri, le modalità e i tempi previsti dal presente documento, il Comune stesso ha facoltà di limitarsi a trasmettere al Direttore della Centrale Operativa 118 del territorio di competenza, la comunicazione dello svolgimento dell'evento e, ove previsto, il Piano di soccorso sanitario, senza chiederne la validazione.

È competenza del Medico presente nella Commissione di vigilanza, verificare tale documentazione e richiedere un confronto con la Centrale Operativa 118, se ritenuto opportuno.

Per ogni tipologia di evento, il Direttore della Centrale Operativa 118, se ritenuto necessario, può richiedere al Servizio della Protezione Civile un ulteriore supporto per una valutazione più specifica della pianificazione.

La Centrale Operativa 118 del territorio di competenza ha altresì facoltà di richiedere all'organizzatore dell'evento, in ogni fase del processo organizzativo, informazioni aggiuntive: dopo averle acquisite e valutate, può altresì richiedere alle Autorità competenti la prescrizione di modifiche e/o integrazioni della pianificazione o, nei casi più critici, la sospensione dell'autorizzazione allo svolgimento dell'evento stesso nel caso ritenga non sussistano sufficienti garanzie di sicurezza dei soccorsi sanitari nell'area dell'evento.

TABELLA DI CLASSIFICAZIONE PER CALCOLO DI RISCHIO DELL'EVENTO

TABELLA A

VARIABILI LEGATE ALL'EVENTO			
PERIODICITA' DELL'EVENTO	ANNUALE	1	
	MENSILE	2	
	TUTTI I GIORNI	3	
	OCCASIONALE/IMPROVVISO	4	
TIPOLOGIA DI EVENTO	RELIGIOSO	1	
	SPORTIVO	1	
	INTRATTENIMENTO	2	
	POLITICO/SOCIALE	4	
	CONCERTO POP/ROCK	4	

ALTRE VARIABILI	PREVISTA VENDITA/CONSUMO DI ALCOOL	1	
	POSSIBILE CONSUMO DI DROGHE	1	
	PRESENZA DI CATEGORIE DEBOLI (BAMBINI, ANZIANI, DISABILI)	1	
	EVENTO AMPIAMENTE PUBBLICIZZATO DAI MEDIA	1	
	PRESENZA DI FIGURE POLITICHE/RELIGIOSE	1	
	POSSIBILI DIFFICOLTA' NELLA VIABILITA'	1	
	PRESENZA DI TENSIONI SOCIO/POLITICHE	1	
DURATA (DA CONSIDERARE I TEMPI DI INGRESSO/USCITA)	<12 ORE	1	
	DA 12 ORE A 3 GIORNI	2	
	> 3 GIORNI	3	

LUOGO	CITTA'	1	
	PERIFERIA/PAESI O PICCOLI CENTRI URBANI	2	
	AMBIENTE ACQUATICO	2	
	ALTRO (MONTANO, IMPERVIO, RURALE)	2	
	ALL'APERTO	2	
	LOCALIZZATO E BEN DEFINITO	1	
	ESTESO >1 CAMPO DI CALCIO	2	
	NON DELIMITATO DA RECINZIONI	1	
	DELIMITATO DA RECINZIONI	2	
	PRESENZA DI SCALE DI ENTRATA/USCITA	2	
	RECINZIONI TEMPORANEE	3	
	PONTEGGIO TEMPORANEO, PALCO, COPERTURE	3	

LOGISTICA DELL'AREA	SERVIZI IGIENICI DISPONIBILI	-1	
	DISPONIBILITA' DI ACQUA	-1	
	PUNTO DI RISTORO	-1	
	DIFFICOLTOSA ACCESSIBILITA' PER I MEZZI DI SOCCORSO VV.FF.	÷1	
	BUONA ACCESSIBILITA' MEZZI DI SOCCORSO VV.FF.	1	
SUBTOTALE A			

TABELLA B

VARIABILI LEGATE AL PUBBLICO			
STIMA DEI PARTECIPANTI	0 - 200	1	
	201 - 1000	3	
	1001 - 5000	7	
	5001 – 10.000	10	
	> 10.000	SOPRA A 10.000 LE MANIFESTAZIONI SI CONSIDERANO SEMPRE AD ALTO RISCHIO	
ETA' MEDIA DEI PARTECIPANTI	25 – 65 ANNI	1	
	< 25 - > 65	2	
DENSITA' PARTECIPANTI/MQ	BASSA: < 0,7 PERSONE/MQ	-1	
	MEDIO BASSA: DA 0,7 A 1,2 PERSONE/MQ	2	
	MEDIO ALTA: DA 1,2 A 2 PERSONE/MQ	2	

CONDIZIONE DEI PARTECIPANTI	RILASSATO	1	
	ECCITATO	2	
	AGGRESSIVO	3	
POSIZIONE DEI PARTECIPANTI	SEDUTI	1	
	IN PARTE SEDUTI	2	
	IN PIEDI	3	
SUBTOTALE B			
TOTALE SOMMA TABELLE A e B			

ALGORITMO DI MAURER

Indicazioni per la predisposizione e la valutazione della pianificazione a cura del Servizio di Emergenza territoriale 118



NUMERO MASSIMO DI VISITATORI

(capienza del luogo della manifestazione)

500 visitatori: 1 punto

1000 visitatori: 2 punti

1500 visitatori: 3 punti

3000 visitatori: 4 punti

6000 visitatori: 5 punti

10.000 visitatori: 6 punti

20.000 visitatori: 7 punti

Per ulteriori 10.000: 1 punto

In caso in cui la manifestazione si svolga
al chiuso il punteggio va raddoppiato.



NUMERO DI VISITATORI EFFETTIVAMENTE PREVISTO

In base al numero dei biglietti venduti, alle precedenti esperienze di manifestazioni

analoghe, o in base alla superficie libera disponibile (valore di riferimento 2 visitatori/mq è

possibile risalire al numero effettivo di presenze previste.

Ogni 500 visitatori viene dato un punto

TIPO DI MANIFESTAZIONE

TIPO DI MANIFESTAZIONE	Fattore di moltiplicazione
Manif. Sportiva generica	0,3
Esposizione	0,3
Bazar	0,3
Dimostrazione o corteo	0,8
Fuochi d'artificio	0,4
Mercatino delle pulci o di natale	0,3
Airshow	0,9
Carnevale	0,7
Mista (sport+musica+show)	0,35
Concerto	0,2
Comizio	0,5
Gara automobilistica/motociclistica	0,8
Manifestazione musicale	0,5
Opera	0,2
Gara ciclistica	0,3

Equitazione	0,1
Concerto rock	1
Rappresentazione teatrale	0,2
Show – parata	0,2
Spettacolo di danza	0,3
Festa folkloristica	0,4
Fiera	0,3
Fiera di quartiere o di strada	0,4
Gara di fondo	0,3

■ Presenza di personalità: 10 punti ogni 5 personalità presenti o previste.
■ Possibili problemi di ordine pubblico: in base alle informative delle forze dell'ordine relative ai partecipanti è da prevedere un rischio legato a fenomeni di violenza o di disordine saranno inoltre da conteggiare altri 10 punti.

-
- 1. I punti relativi al numero di visitatori consentito ed effettivo vanno sommati tra di loro.
- 2. Il risultato va moltiplicato per il fattore moltiplicativo relativo al tipo di manifestazione.

I punteggi relativi alla presenza di personalità o problematiche di ordine pubblico vanno sommati al risultato ottenuto.

Il punteggio risultante identifica il rischio totale di manifestazione.

Calcolo risultato: (____ + ____) x ____ =

Punteggi relativi alla presenza di personalità o problematiche di ordine pubblico =

Risultato finale =

Definizione delle risorse adeguate in base al punteggio ottenuto

Ambulanze da soccorso		Ambulanze da trasporto		Team di soccorritori a piedi		Mezzi o unità medicalizzate	
Punteggio	N. Amb. Socc.	Punteggio	N. Amb. trasp	Punteggio	N. Soccorritori	Punteggio	N. Medici
0,1/6,0	0	0,1/4,0	0	0,1/2,0	0	0,1/13,0	0
6,1/25,5	1	4,1/13,0	1	2,1/4,0	3	13,1/30,0	1
25,6/45,5	2	13,1/25,0	2	4,1/13,5	5	30,1/60,0	2
45,6/60,5	3	25,1/40,0	3	13,6/22,0	10	60,1/90,0	3
60,6/75,5	4	40,1/60,0	4	22,1/40,0	20	>90,1	4
75,6/100,0	5	60,1/80,0	5	40,1/60,0	30		
>100,1	6	80,1/100,0	6	60,1/80,0	40		
		100,1/120,0	8	80,1/100,0	80		
				100,1/120,0	120		

Obblighi, responsabilità e modalità organizzative. Procedure di comunicazione, di validazione e di controllo.

Al fine di garantire un adeguato livello di soccorso è necessario che gli organizzatori osservino le seguenti procedure:

- Per eventi/manifestazioni con livello di rischio molto basso o basso:

Comunicazione al Direttore della C.O. 118 del territorio di competenza almeno 15 gg. prima dell'inizio;

- Per eventi/manifestazioni con livello di rischio moderato o elevato:

Comunicazione al Direttore della C.O. 118 del territorio di competenza e trasmissione allo stesso della tabella «calcolo del livello di rischio» e del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dell'organizzazione almeno 30 gg. prima dell'inizio;

Acquisizione della validazione, da rilasciarsi a cura del direttore della C.O. 118 del territorio di competenza del «piano di soccorso relativo all'evento/manifestazione»

Rispetto delle eventuali prescrizioni fornite ai direttori delle C.O. 118 del territorio di competenza.

- Per eventi/manifestazioni con livello di rischio molto elevato:

Comunicazione al Direttore della C.O. 118 del territorio di competenza e trasmissione allo stesso della tabella «calcolo del livello di rischio» e del documento recante il dettaglio delle risorse e delle modalità di organizzazione preventiva di soccorso sanitario messo in campo dell'organizzazione almeno 45 gg. prima dell'inizio;

Acquisizione della validazione, da rilasciarsi a cura del direttore della C.O. 118 del territorio di competenza del «piano di soccorso relativo all'evento/manifestazione»

Rispetto delle eventuali prescrizioni fornite ai direttori delle C.O. 118 del territorio di competenza.

Art. 15. SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

Nel caso in cui, durante lo svolgimento della manifestazione, venga preparata/somministrata o distribuita qualsiasi sostanza alimentare ivi comprese le bevande, deve essere presentata mediante utilizzo del gestionale dedicato, al Suap del Comune di Treia, con le modalità telematiche di cui alla delibera Giunta comunale n. 206 del 29/11/2017 *“Rivisitazione organizzativa del Suap: obbligatorietà ed esclusività di trasmissione tramite utilizzo del gestionale dedicato. Decorrenza 11 dicembre 2017”* appositamente Segnalazione Certificata di Inizio Attività per Somministrazione Temporanea corredata della Notifica Sanitaria ai sensi dell'articolo 6 Reg. del Parlamento Europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, n. 852 (e relativi diritti sanitari) allegandola alla SCIA di pubblico spettacolo ovvero all'istanza di rilascio Licenza di Pubblica Sicurezza.

(inoltre pratica/modello raggiungibile dal portale Suap del Comune di Treia, oppure tramite il collegamento ipertestuale di cui sotto)

http://suap.provincia.mc.it/treia/?page_id=31&procedi=000835&subproc=000001&subprocid=3536

✓ Nia Sanitaria da allegare al SAB Temporaneo

(inoltre pratica/modello raggiungibile dal portale Suap del Comune di Treia, oppure tramite il collegamento ipertestuale di cui sotto)

http://suap.provincia.mc.it/treia/?page_id=31&procedi=000839&subproc=000001&subprocid=3845

Art. 16. SERVIZI IGIENICI

In base al massimo affollamento dichiarato, la relazione tecnica e gli allegati planimetrici - progettuali dovranno prevedere un adeguato numero di bagni ad uso pubblico, almeno uno dei quali riservato al personale operante nell'ambito della manifestazione ed uno al servizio dei soggetti diversamente abili; potranno essere conteggiati anche i servizi igienici ubicati all'interno dei pubblici esercizi messi a disposizione dai gestori di cui si dovrà produrre la relativa liberatoria all'utilizzo.

Si specifica che dovrà essere previsto un servizio igienico per le donne e uno per gli uomini, uno dei quali accessibile ai disabili, ogni 250 persone.

Art. 17. DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE NEL CASO DI MANIFESTAZIONI CON PRESENZA DI ANIMALI VIVI

L'organizzatore dovrà produrre l'elenco delle specie animali che saranno presenti nell'ambito della manifestazione.

Sulla base di tale elenco il Comune provvederà a richiedere il parere al Servizio Veterinario competente ASUR AREA VASTA n. 3.

Art. 18 – COMITATO PROVINCIALE PER L'ORDINE E LA SICUREZZA PUBBLICA

Qualora nella fase istruttoria vengano in rilievo profili di *security* o di *safety* di specifica complessità e delicatezza da richiedere un'analisi armonizzata ed integrata e, comunque, allorché si profilino particolari condizioni di criticità associate alla tipologia dell'evento, alla morfologia del luogo, al numero ed alle caratteristiche dei partecipanti, il Sindaco, o il Presidente della Commissione di Vigilanza, ne informerà la Prefettura.

La Prefettura, una volta ottenuta la documentazione prodotta dall'organizzatore e nel caso che ne accerti l'effettiva necessità, sottoporà l'argomento al vaglio del Comitato Provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, potenziato con la partecipazione del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco.

In tal caso, nell'ambito del Comitato saranno definiti i dispositivi di *security*, nonché valutati quelli di *safety*, eventualmente modificando o ampliando le misure previste dall'organizzatore, ove ciò risulti indispensabile in un'ottica di ottimizzazione dell'efficacia del generale dispositivo di sicurezza.

ALLEGATI

Gli allegati A e B seguenti riportano una serie di schede contenenti la traccia degli elaborati da produrre nonché ampi stralci della normativa vigente e hanno lo scopo di fornire linee guida, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per la predisposizione degli elaborati tecnici a corredo della Segnalazione Certificata Inizio Attività (manifestazioni fino a 200 partecipanti) o della richiesta di autorizzazione (manifestazioni con più di 200 partecipanti).

* * * * *